LE GRANDI CASSE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ IN AGRICOLTURA

UN APPROFONDIMENTO PROPEDEUTICO A DETERMINARE LA LORO NATURA DI "BENI IN POLIETILENE" O DI "IMBALLAGGI"

di Gianluca Bertazzoli, Esperto Ambientale

e Maria Ioannilli, Docente presso Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, Università di Roma 2 Tor Vergata

SOMMARIO

Premessa

- 1. Le grandi casse in agricoltura
 - a. Caratteristiche, durata, prezzo
 - b. Ambiti di utilizzo nella filiera ortofrutticola
 - b.1. Ambito produttivo
 - b.2. Ambito della commercializzazione

2. La natura del bene "grande cassa" nella filiera agricola

- a. <u>Le fasi della produzione e le fasi della commercializzazione</u>
- b. Perché le grandi casse utilizzate in agricoltura non sono "imballaggi riutilizzabili"
- c. <u>La specifica natura di "beni strumentali" delle grandi casse utilizzate nella filiera produttiva</u>

 <u>ortofrutticola alla luce della disciplina normativa dei finanziamenti in agricoltura</u>

3. Sintesi conclusiva

Premessa

Il presente studio è incentrato specificamente sui grandi contenitori utilizzati in agricoltura (casse, casse pallet, detti anche gergalmente *bins*) ed è finalizzato a precisarne al meglio gli ambiti di utilizzo, nell'ottica di stabilire se e quando questi sono da considerare beni strumentali al ciclo produttivo e quando invece, residualmente, possano eventualmente essere considerati imballaggi.

Un bene è infatti da considerare imballaggio o meno a seconda della funzione concretamente svolta nell'economia (produzione, commercio etc.) e tale assunto è innegabile anche alla luce della Direttiva 2012/2/UE (vera e propria interpretazione autentica delle norme in materia di imballaggi).

1. Le grandi casse in agricoltura

a. Caratteristiche, durata, prezzo

Le caratteristiche rientrano in un range di capacità illustrato nella seguente tabella:

Caratteristica	Min	Max
Capacità (1):	460	830
Peso (kg):	30	45
Resistenza al carico (kg):	400	700
Resistenza all'accatastamento (kg):	4.000	5.000

Si tratta di manufatti destinati a contenere grandi quantità di materiali, realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) e che trovano la loro principale utilizzazione nel settore agricolo.

Questi contenitori, per le loro dimensioni, peso e capacità di contenimento:

- richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici per la loro movimentazione e ciò ne condiziona fortemente l'utilizzazione all'interno della filiera;
- sono adatti a contenere:
 - materie prime che non subiscono danneggiamenti a causa dell'effetto di schiacciamento dovuto alla loro capacità di carico (ad esempio mele, pere, pesche colte in maniera precoce,

angurie, olive, ma non l'uva da tavola). Si noti, a questo proposito, che l'effetto di schiacciamento può risultare accettabile per alcune materie prime (come ad esempio le pesche, le albicocche, i kiwi), solo se molto limitato nel tempo, e cioè solo se limitato alla fase di raccolta e trasporto in magazzino;

- materie prime più "delicate" che vengano direttamente inviate alle industrie di trasformazione (ad esempio pomodori, uva da vino ecc.).

Per quanto concerne il **tempo di vita (durata)** di questa tipologia di contenitori, si fa riferimento ad una indagine, condotta nel 2013 da alcuni ricercatori dell'Università di Pescara (Taddeo e alt., 20013) e presentata al VII Convegno Scientifico della Rete Italiana di LCA organizzato dal Politecnico di Milano e dall'ENEA.

L'indagine, il cui scopo era proprio la valutazione dell'utilizzo di tali cassoni in campo agricolo, è stata condotta su 2.200 imprese operanti nell'area del Fucino, prevalentemente di piccola e media dimensione ed alcune grandi imprese, impegnate nella attività di coltivazione e di condizionamento (lavaggio e confezionamento) degli ortaggi.

L'indagine riporta come la "vita media "fisiologica" di un bin utilizzato nel Fucino (considerando il tipo di utilizzo e le temperature medie dell'area), salvo rotture, è stata stimata in 10 anni. Dopo questo periodo di tempo inizia una fase di cristallizzazione delle molecole, che ne determina l'usura, dovuta all'azione del clima e degli agenti atmosferici. I danneggiamenti più frequenti sono la spaccatura di montanti a causa delle cadute (30%) e i fori dovuti all'azione delle forche dei carrelli elevatori (30%)."

Il risultato dell'indagine mostra come tali contenitori siano dunque realizzati per durare a lungo nel tempo, a prescindere dal numero di cicli di utilizzo cui il singolo contenitore è sottoposto.

Il **prezzo di acquisto** di ciascun contenitore, sulla base di un'indagine sui listini di diversi produttori con prezzi pubblicati su internet, è variabile ma generalmente elevato.

In funzione delle specifiche caratteristiche tecniche (peso, resistenza, sponde fisse o ribaltabili, ecc.) e della loro capacità di contenimento, in costo può variare dai 100€ ai 250€ al netto dell'IVA.

A puro titolo di esempio si riportano alcune quotazioni tratte da offerte di vendita on-line per contenitori aventi le caratteristiche del range assunto a riferimento.

Descrizione	Immagine	Prezzo unitario al netto dell'IVA
Cassa-pallet in HDPE 680 lt Dimensioni: mm 1.200 (I) x 1.100 (p) x 760 (h) Peso: Kg 35,5		€ 157,20
Cassa-pallet in HDPE Dimensioni: mm 1.200 (I) x 800 (p) x 800 (p)	The same of	€ 121,08
Grandi bins in HDPE per olive/meloni		€ 105,08
Cassa-pallet/bin sovrapponibile in HDPE		€ 103,74
Cassa-pallet in HDPE con pareti abbattibili (base e pareti forate) Dimensioni: mm 1.200 (I) x 1.000 (p) x 790 (h)		€ 234,04
Cassa-pallet in HDPE con pareti abbattibili (base e pareti forate, 3 traverse) Dimensioni: mm 1.200 (l) x 1.000 (p) x 790 (h)		€ 249,10
Cassa-pallet in HDPE con pareti abbattibili (base e pareti chiuse) Dimensioni: mm 1.200 (l) x 1.000 (p) x 1.000 (h)		€ 258,01

Bins/Casse-palleti in polietilene per ortofrutta: caratteristiche e prezzi unitari (al netto dell'IVA))

A proposito del costo, in particolare, si evidenzia come il valore di un contenitore risulti generalmente superiore al valore di una sua unità di carico comunque considerata.

Si osservi, a tal proposito, la tabella seguente che riporta i prezzi all'origine delle produzioni ortofrutticole, rilevati da ISMEA per i mesi di luglio / agosto 2015. Ipotizzando il carico di un bin pari a 300 kg (valore di carico caratteristico della maggior parte delle produzioni), e facendo riferimento ad un costo medio del bin pari a 190 €, ne risulta che il valore della merce contenuta è sempre molto inferiore al costo del bin.

Piazza	Prodotto	Valore unit. merce (€/kg)	Carico (kg)	Valore tot. merce (€)	Valore bin (€)	Sbilancio (€)
Ferrara	Carote - ns - Prodotto massa	0,28	300	84	190	-106
Ferrara	Angurie - Oblunghe - Prodotto massa	0,25	300	75	190	-115
Ferrara	Meloni - Retati - Prodotto massa	0,33	300	99	190	-91
Ferrara	Patate comuni - ns - Prodotto massa	0,22	300	66	190	-124
Avezzano	Carote - ns - Prodotto massa	0,2	300	60	190	-130
Bari	Cetrioli - ns - Prodotto massa	0,24	300	72	190	-118
Bologna	Cipolle - Tonde bianche - Prodotto massa	0,18	300	54	190	-136
Bologna	Cipolle - Tonde gialle - Prodotto massa	0,17	300	51	190	-139
Bologna	Patate novelle - ns - Prodotto massa	0,27	300	81	190	-109
Brindisi	Melanzane - Tonde - Prodotto massa	0,33	300	99	190	-91
Brindisi	Pomodori - Costoluti - Prodotto massa	0,38	300	114	190	-76
Brindisi	Pomodori - Lunghi verdi - Prodotto massa	0,33	300	99	190	-91
Brindisi	Pomodori - Tondo liscio - Prodotto massa	0,28	300	84	190	-106
Brindisi	Zucchine - Scure - Prodotto massa	0,22	300	66	190	-124
Lecce	Angurie - Oblunghe - Prodotto massa	0,25	300	75	190	-115

Valori dei prodotti agricoli e dei bins (Ortofrutta - Prezzi per piazza all'origine mese luglio – agosto; fonte ISMEA)

L'elevato prezzo di acquisto ha peraltro indotto lo sviluppo di un mercato molto consistente dell'usato e soprattutto della riparazione. Relativamente a quest'ultimo fenomeno, in particolare, nel solo Abruzzo, grazie ad un brevetto messo a punto nel 2008 da una start-up innovativa (CRMP), nel triennio 2008-2011 sono stati riparati il 70% dei contenitori immessi al consumo.

Il crescente ricorso alla riparazione è anche legato al fatto che, essendo utilizzati principalmente all'interno del ciclo produttivo della filiera, essi presentano "bassi requisiti estetici, che possono rendere fattibile il ricorso ad opzioni alternative di gestione del loro fine-vita, tra cui la riparazione" (Taddeo e alt., 20013, pg. 112).

Questa notazione è molto rilevante per quanto attiene la determinazione degli ambiti di utilizzo di tali contenitori, su cui ci si soffermerà nel prossimo paragrafo. È evidente infatti che se venissero utilizzati come imballaggi all'interno della catena di commercializzazione dei prodotti agricoli, il ricorso massivo alla riparazione non sarebbe accettabile.

b. Ambiti di utilizzo nella filiera ortofrutticola

b.1. Ambito produttivo

L'utilizzazione di tali contenitori di grandi dimensioni in ambito produttivo agricolo è pratica nota e ampiamente documentata per molte delle coltivazioni ortofrutticole. Queste attrezzature sono utilizzate in quasi tutte le fasi del ciclo produttivo posto in essere da imprese di produzione, Cooperative di produzione, Organizzazioni di Produttori (OP) e centri di lavorazione.

Lo studio citato (Taddeo e alt., 20013), rileva che tali contenitori vengono utilizzati prevalentemente (90%) in campo nella fase di raccolta; il restante 10% concerne l'uso nelle fasi di trasporto verso lo stabilimento o, nel caso del prodotto venduto come "grezzo", verso i mercati intermedi e nella movimentazione interna e nella fase di conservazione.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle principali fasi di utilizzo in ambito produttivo.

• Raccolta dei prodotti ortofrutticoli in campo:

la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli vengono raccolti in campo mediante l'impiego di bins, a meno di particolari produzioni ortive (es. lattughe cappuccia, gentile, romana, canasta, cavolfiori) o di frutta (pesche mature, uva da tavola) la cui "delicatezza" richiede una raccolta in cassette o casse di ridotte dimensioni.

Date le particolari caratteristiche tecniche di questi contenitori, ed in particolare l'ingombro ed il peso, la loro utilizzazione è però legata alla disponibilità, da parte della impresa agricola, di mezzi meccanici in grado di movimentare i contenitori stessi.

• Trasporto e conferimento:

il trasporto delle materie prime dai campi ai magazzini o ai centri di lavorazione avviene utilizzando in genere contenitori di grande capacità. L'utilizzo dei bins è, in tale ambito, "in

crescita progressiva: attualmente il 75% circa dei prodotti è movimentato con questo sistema, mentre a inizio 2000 la quota relativa era del 65%. Sul mercato troviamo: bins di plastica ma anche bins di legno (che continuano però a subire la concorrenza dell'equivalente in plastica, con uno share che non supera ormai il 20%). Il restante 5% è imputabile alle cassette, sia di plastica che di legno, utilizzate per i prodotti più delicati e su percorsi non troppo lunghi." (Iascone, 2015).

Stoccaggio:

la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli non può essere stoccata per lunghi periodi e deve essere quindi consumata fresca. Per alcuni di tali prodotti, come ad esempio le mele, lo stoccaggio è tuttavia possibile e la tipologia di bins di cui si tratta sono i principali contenitori utilizzati a tal fine.

Confezionamento:

ovviamente i bins sono utilizzati anche all'interno dei centri di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli, a cui le materie prime agricole vengono conferite ai centri di lavorazione proprio utilizzando tali contenitori.

Al solo scopo di rendere del tutto esplicite gli ambiti e le modalità di utilizzo dei bins all'interno della componente produttiva agricola si riportano di seguito alcune immagini riferite alle diverse fasi operative.





Raccolta delle frutta mediante bins e carrello e mediante bins e carro semovente



Conferimento di olive ad un oleificio



Stoccaggio mele



Utilizzo dei bins in un impianto di lavorazione

b.2. Ambito della commercializzazione

L'utilizzo di contenitori in HDPE di grandi dimensioni all'interno del processo di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è trascurabile.

Per quanto concerne il trasporto dai centri di lavorazione alla distribuzione (tradizionale e moderna), secondo un'indagine effettuata dall'Istituti Italiano Imballaggi (Iascone, 2015 - 2), "le soluzioni di confezionamento sono più variegate e le tendenze evolutive risultano dinamiche. Nel 2013 lo share delle cassette di legno (tutte a perdere) è stato del 19%, segnando un recupero rispetto agli ultimi anni in arretramento (18,5% nel 2012), grazie soprattutto alle esportazioni. Le cassette di cartone ondulato presentano attualmente uno share stabile al 40%, le cassette di plastica sono a quota 36%, di cui: 15,5% cassette a perdere in progressivo calo, 9% cassette a rendere a sponde fisse e 11,5% cassette a rendere a sponde ribaltabili (utilizzate essenzialmente per i prodotti destinati al mercato italiano), entrambe in sviluppo.

In questo ambito, la grande novità (...) è (...) la progressiva affermazione delle cassette in plastica a "rendere", che effettuano 16-18 giri/anno, con l'obiettivo di raggiungere i 20 giri/anno.

La movimentazione da centro di smistamento a distribuzione si avvale anche di sacchi a rete per patate e cipolle (0,5%) e di mini bin a rendere di plastica utilizzati presso la GDO (4,5%) e impiegati essenzialmente per meloni, patate, arance, mele, limoni ecc.".

In sintesi, dunque, la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli avviene mediante utilizzazione di imballaggi diversificati che copre in pratica il 100% dei prodotti immessi al consumo, e tra questi, evidentemente, non compaiono le grandi casse in HDPE.

Tipologia di imballaggio	Percentuale di utilizzo
cassette in legno	19,00%
cassette di cartone ondulato	40,00%
cassette di plastica	36,00%
sacchi a rete	0,50%
mini bins	4,50%
Totale	100,00%

Percentuale di utilizzo degli imballaggi per la commercializzazione dei prodotti agricoli (Fonte: lascone, 2015 - 2)

I motivi della scarsa utilizzazione delle grandi casse nella fase di commercializzazione sono molteplici, ma tutti connessi alle caratteristiche tecniche di questa tipologia di contenitori, che li rendono di fatto non idonei per questo segmento della filiera, e, in estrema sintesi, così descrivibili:

- la dimensione e il peso: questi contenitori devono necessariamente essere movimentati con mezzi idonei e richiedono, in fase di movimentazione, disponibilità di adeguati spazi di manovra. Ciò evidentemente limita in maniera consistente la possibilità di un loro impiego all'interno dei centri di distribuzione (centri agroalimentari, GDO etc.);
- la natura dei prodotti contenuti: a causa della grande capacità di carico essi risultano idonei a contenere solo prodotti che non subiscano l'effetto di schiacciamento dovuti al peso del carico stesso. Tali prodotti sono pochi (ad esempio le mele) e comunque anche per questi l'utilizzo risulta motivato solo nel caso in cui i prodotti contenuti siano destinati ad una vendita a minor costo (ad esempio nel caso di vendita diretta in alcuni mercati ortofrutticoli da parte di cooperative di produttori) e quindi di ridotto valore rispetto ad analoghi prodotti confezionati in imballaggi di minore capacità. Questo tipo di utilizzo è pertanto del tutto residuale rispetto alla totalità dei prodotti commercializzati.
- il costo ed il rischio di rottura: si è visto che i cassoni presentano costi unitari rilevanti, in ogni caso superiore al costo dei prodotti che essi possono contenere. Tenendo conto che la principale causa di danneggiamento è proprio quella legata alla movimentazione, il loro utilizzo all'interno di un segmento di processo che prevede movimentazioni molteplici innalza la probabilità di rottura e quindi di deterioramento dell'investimento.

Queste considerazioni sono state confermate da una indagine svolta presso il Centro Agroalimentare di Roma (CAR) nell'agosto 2015, da cui è risultato che delle circa 110 aziende operanti all'interno del Centro due sole utilizzavano le grandi casse in HDPE della tipologia in discussione, per la vendita di mele e di angurie. In termini di rappresentatività dell'indagine, si tenga conto che il CAR assorbe il 25% della produzione lorda vendibile agricola della Regione Lazio e nel 2014 ha gestito il 45% dei consumi dei romani di ortofrutta (CAR, 2014).

Infine, anche nel caso della vendita al consumo l'utilizzo dei bins è praticamente assente, come riportato nell'indagine prima citata (Iascone, 2015 - 2) e come è facilmente ed empiricamente riscontrabile anche con semplici visite in punti vendita della GDO e della distribuzione tradizionale.

2. La natura del bene "grande cassa" nella filiera agricola

a. Le fasi della produzione e le fasi della commercializzazione

Analizzate caratteristiche costruttive, fisiche, di durata e di prezzo delle grandi casse in HDPE, nonché le prevalenti modalità di utilizzo che hanno all'interno della filiera agricola in generale ed ortofrutticola in particolare, è quindi ora possibile collocarle correttamente rispetto alla loro natura, ossia se e quando si tratti di "bene in polietilene" e, residualmente, se e quando possano essere considerate imballaggio.

Come visto, le funzioni possono essere aggregate in due grandi componenti principali:

- componente produttiva, assicurata dai produttori agricoli, dalle loro associazioni e
 organizzazioni e dai centri di lavorazione; essa realizza tutte le attività preliminari alla
 predisposizione dei prodotti per la vendita, dalla produzione delle materie prime allo
 stoccaggio e alla standardizzazione e normalizzazione delle produzioni;
- componente commerciale costituita dagli intermediari, dai centri agroalimentari, dall'industria alimentare e dal sistema della distribuzione (tradizionale o moderna); essa concerne tutte le attività di trasferimento verso il consumatore finale dei prodotti agricoli.


La sempre crescente differenziazione tra componente produttiva e componente commerciale nella filiera ortofrutticola è sottolineata dall'indagine conoscitiva svolta dall'AGCM (AGCM, 2007, pag. 54), dove recita: "in Italia i produttori ortofrutticoli, fatta eccezione per una trascurabile percentuale di prodotto commercializzata in modo diretto (cioè venduta direttamente al consumatore finale presso l'azienda agricola o attraverso punti vendita gestiti dall'agricoltore), in ragione delle

dimensioni contenute delle relative aziende, adottano uno dei seguenti modi per la commercializzazione dei propri prodotti:

- mediante un operatore che svolge le funzioni di intermediario (aggregatori-raccoglitori);
- mediante una Organizzazione di Produttori (O.P.) che cura la commercializzazione della produzione conferita dagli aderenti;
- mediante una cooperativa, a sua volta, in molti casi, associata ad una O.P."

L'analisi dell'AGCM è stata confermata, in riferimento allo specifico settore frutticolo e dell'ulivo, da una recente indagine effettuata dall'ISTAT ¹ su 27.000 aziende agricole, da cui emerge come il processo di commercializzazione sia sempre più separato funzionalmente da quello della produzione. La media nazionale mostra infatti come per le produzioni frutticole meno del 40 % delle produzioni vengono commercializzate direttamente dai produttori, con un minimo del 14% nel Nord-Ovest.

Questa sempre più netta distinzione è di tutto rilievo per le conseguenze che ne derivano in merito alla possibilità di considerare alcune attrezzature utilizzate nella filiera come strumentali alle attività di produzione ("beni in polietilene") o come "imballaggi".



La filiera dell'ortofrutta

¹ ISTAT - C. Manzi, E. Catanese (2015), Trasformazione e commercializzazione della frutta e dell'olivo in Italia, Indicatori statistici per la filiera agro-alimentare, 18 giugno 2015, Milano

Nel diagramma qui sopra riportato, sono rappresentati in blu i trasferimenti (fisici) nell'ambito della filiera che attengono alle fasi della produzione, mentre in rosso sono riportate quelli riferibili ai flussi di commercializzazione dei prodotti.

In base a questa rappresentazione, tutte le grandi casse utilizzate per tutte le movimentazioni evidenziate in blu non sono imballaggi, in quanto attrezzature che costituiscono parte integrante del ciclo produttivo, mentre lo sono quelle utilizzate per le movimentazioni evidenziate in rosso, in quanto contenitori di merci utilizzati per un trasferimento non solo fisico ma anche di proprietà/possesso tra diversi soggetti economici o verso il consumatore.

Secondo questa logica, fatto comunque salvo quanto illustrato nel paragrafo successivo in materia di imballaggi riutilizzabili, le grandi casse utilizzate per trasferimenti rientranti nell'area della produzione, cioè quelli delimitati dal riquadro puntinato, potrebbero forse essere eventualmente considerate imballaggio solo laddove i passaggi nell'ambito della filiera produttiva per la preparazione dei prodotti agricoli per la successiva commercializzazione comportassero il trasferimento della proprietà/disponibilità tra soggetti diversi, anche CONAI (Consorzio nazionale Imballaggi) in una suo chiarimento alle imprese del gennaio 2016, seppure relativo a un settore merceologico del tutto differente (film in polietilene utilizzati come separatori delle mescole degli pneumatici), afferma non è "imballaggio" un articolo "concepito par garantire la trasformazione di un particolare semilavorato (...) in un prodotto finito", addirittura "a prescindere dal luogo (inteso come impianto produttivo o dal numero di soggetti che intervengono nella fase di lavorazione". L'applicazione della logica insita in questa affermazione, porterebbe a ritenere non imballaggio anche il bin utilizzato per il la vendita del prodotto agricolo all'industria agroalimentare trasformatrice. La definizione generale di imballaggio (d.lgs 152/06 e s.m.i., art. 218, comma 1, lettera a), recita infatti: "Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

Nella dottrina economica, si definisce "merce" "ogni bene economico trasportabile oggetto dell'attività mercantile. Sono m[erci] tutti i beni economici che si trovano presso i commercianti. Non sono in senso stretto m[erci], invece, i prodotti presso l'industriale in attesa di essere venduti e neanche i beni economici presso il consumatore" (cfr. Dizionario di economia e finanza Treccani). Leggendo quest'ultima definizione in combinato disposto con quella precedente di "imballaggio" fornita dalla normativa, è chiaro che non possono essere considerati imballaggi (in quanto contengono beni che non possono essere "ancora" considerati "merci", per cui è assente una conditio sine qua non per potersi parlare di imballaggio) i contenitori utilizzati dal produttore nell'ambito della sua attività produttiva, come per altro conferma ad abundantiam anche la stessa definizione di legge, laddove specifica che i trasferimenti devono essere tra soggetti diversi ("la consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore") sia, intuitivamente, come soggetti giuridici (ci deve essere quindi anche un trasferimento di proprietà/disponibilità, fatti salvi gli "orizzonti" che la presa di posizione di CONAI sui film separatori delle mescole per gli pneumatici apre), sia come ruolo nella filiera, escludendo così dalla nozione di imballaggio i contenitori utilizzati per meri trasferimenti fisici da parte del produttore nell'ambito della sua filiera produttiva (come ad esempio quelli dal campo all'azienda agricola).

b. Perché le grandi casse utilizzate in agricoltura non sono "imballaggi riutilizzabili"

Per loro natura, come visto laddove si è parlato delle loro caratteristiche costruttive, di utilizzo e di prezzo, le grandi casse in polietilene utilizzate in agricoltura sono intrinsecamente soggette ad un uso di lunghissimo periodo e, quindi, per un elevatissimo numero di rotazioni.

Tale circostanza potrebbe condurre a ritenerle erroneamente "imballaggi riutilizzabili", secondo la definizione che ne dà la normativa nazionale (d.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 218, comma 1, lettera e), ma non la Direttiva comunitaria 94/62: "*Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di*

imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo".

Questa definizione, se non interpretata correttamente, può condurre a palesi incongruenze logiche. Essa, infatti, non specificando cosa debba intendersi con "numero minimo" di rotazioni lascia aperta la possibilità a che qualsiasi bene che apparentemente assolva alle funzioni generali proprie dell'imballaggio così come individuate al punto a) del medesimo articolo e comma (contenimento, protezione, consentire la manipolazione e la consegna) possa essere ritenuto imballaggio, anche se il bene stesso fosse stato progettato e realizzato per svolgere le sue funzioni per un numero di volte tendente all'infinito.

Se così fosse, e sempre con riferimento alla produzione agricola, sarebbero da considerarsi "imballaggi riutilizzabili" anche tutti i manufatti che, in passato ma ancora anche nei tempi attuali, hanno svolto e svolgono esattamente la medesima funzione delle grandi casse in HDPE, come le ceste di vimini, le gerle, le bigonce, le sacche, addirittura le botti illustrate nell' immagine sottostante.





Tipologie diverse di contenitori tradizionali utilizzati in agricoltura







Proprio come le casse in HDPE, questi veri e propri "attrezzi", pur avendo la funzione di contenere, proteggere, consentire la manipolazione e la consegna, erano e sono destinati ad essere utilizzati per lunghissimo tempo e, soprattutto, per un numero di volte non definito *ab origine*, nemmeno su base statistica, per cui, assecondando così anche il buon senso, non sono certo considerati imballaggi. Se così non fosse, viste le definizioni di legge, potrebbe infatti essere ventilata l'assurda ipotesi che sia imballaggio (terziario, cioè imballaggio per il trasporto) ad esempio un camion con cassone o un rimorchio agricolo utilizzato per il traporto dell'uva dai campi agli stabilimenti di lavorazione, dato che non si tratta di un container per il trasporto stradale², cioè dell'unica tipologia di "contenitore di trasporto" che la normativa esplicitamente esclude dal novero degli imballaggi.



Trasporto dell'uva

Perciò, proprio per evitare di incorrere in simili incongruenze logiche, il legislatore ha voluto limitare la nozione di "imballaggio riutilizzabile" esclusivamente a quei manufatti che, rientrando nella definizione generale di imballaggio, abbiano caratteristiche strutturali tali da renderli idonei solo ad un numero minimo (cioè esiguo e sostanzialmente prefissato) di «viaggi o rotazioni», tanto che potrebbero essere definiti anche come «a perdita differita». Laddove invece il manufatto è progettato per essere intrinsecamene durevole, quindi per avere una lunga o lunghissima durata nel tempo ed essere utilizzato per un numero di volte molto elevato e, soprattutto, non predeterminato e non

² Definizione di container secondo la International Convention for Safe Containers (CSC): "Un mezzo di trasporto a carattere permanente; di resistenza adeguata per essere usato ripetutamente; progettato per facilitare il trasporto delle merci; utilizzabile con diverse modalità di trasporto senza che sia necessario caricare e scaricare la merce contenuta; progettato per essere fissato e/o facilmente movimentato e munito, a tal fine di blocchi d'angolo (corner fitting); di dimensioni conformi alla CSC'72"

predeterminabile *ab origine*, non è possibile parlare di "imballaggio riutilizzabile" e, quindi, neppure di "imballaggio" *tout court*.

All'interno di tale evidenza resta tuttavia irrisolto il problema della determinazione del tempo di vita di un imballaggio riutilizzabile, e dunque di quale sia il valore massimo (e non minimo) di viaggi o rotazioni che un imballaggio riutilizzabile può sostenere e che potremmo definire come sua durabilità. Non essendo disponibili specificazioni normative ulteriori, è lecito assumere, secondo una logica di tipo economico, che tale valore sia determinabile in funzione del costo (e della conseguente qualità/riutilizzabilità) dell'imballaggio stesso, in relazione al valore delle merci in esso contenute. Si prenda ad esempio un amplissimo studio condotto nel 2007 dall'Università di Stoccarda ³ per conto di Stiftung Initiative Mehrweg (Barthel, 2007) sul tema della "sostenibilità dei sistemi d'imballaggio e trasporto per frutta e verdura in Europa", ed un successivo studio effettuato nel 2013 (Albrecht 2013⁴) sul medesimo argomento. Tali studi fissano, per un contenitore realizzato in polipropilene, delle dimensioni di 600 mm x 400 mm x 240 mm, con capacità di contenimento pari a 40 l (le cassette normalmente utilizzate per la consegna dei prodotti ortofrutticoli ai punti vendita, in tutto simili a quelle di cui alla successiva immagine) e nell'ipotesi di parziale riempimento (15 kg di prodotto), il numero massimo di rotazioni in 50. Ciò al netto della probabilità che il contenitore subisca un danneggiamento che lo renda inutilizzabile (20%). Queste tipologie di contenitori, inoltre, hanno un prezzo medio unitario di circa 5 € cad., cioè di norma grossomodo pari al valore dei prodotti contenuti.

Descrizione	Immagine	Prezzo unitario al netto dell'IVA
Cassetta capacità 40 litri Dimensioni: cm 52x35x30 Peso: Kg 1,4		€ 3,90
Cassetta capacità 40 litri Dimensioni: cm 53x36x31		€ 5,30
Cassetta capacità 40 litri Dimensioni: cm 53x36x31 Peso: Kg 1,7	Control Contro	€ 6,8

Contenitori in polietilene per ortofrutta: caratteristiche e prezzi unitari (al netto dell'IVA)

3

³ Lo studio ha riguardato i seguenti Paesi: Spagna, Italia, Francia, The Netherlands, Germania e Regno Unito

⁴ Albrecht S., Brandstetter P., Beck T. et al. (2013) "An extended life cycle analysis of packaging systems for fruit and vegetable transport in Europe", The International Journal of Life Cycle Assessment 18 (8): 1549-1567.

Si ricorderà invece che le grandi casse in HDPE, come giù visto, hanno una durata indicativamente decennale, nel qual lasso di tempo sono utilizzate un numero di volte non predeterminabile, e hanno sempre un valore economico largamene superiore a quello del contenuto.

Dalle precedenti considerazioni emerge, con tutta evidenza, che un manufatto, che pure assicuri una o più funzioni previste per gli imballaggi non può essere considerato imballaggio riutilizzabile quando:

- non è realizzato per avere una durabilità predeterminata nel tempo,
- la sua durabilità non è legata al numero delle sue utilizzazioni,
- il suo costo, proprio in funzione della durabilità, è considerevolmente superiore al valore delle merci in esso potenzialmente contenibili.
- C. <u>La specifica natura di "beni strumentali" delle grandi casse utilizzate nella filiera produttiva</u>
 ortofrutticola alla luce della disciplina normativa dei finanziamenti in agricoltura

Che le grandi casse utilizzate in agricoltura siano da considerarsi beni strumentali per le attività di produzione agricola e non imballaggi, è per altro confermato facendo riferimento al D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014, "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi", in particolare nell'Allegato, Parte C, laddove sono specificati gli "Interventi e spese ammissibili nei programmi operativi delle OP – AOP":

- "33. Investimenti o interventi pluriennali
- 33.1 Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione

Le immobilizzazioni materiali ammissibili in questo contesto, sono riconducibili a:

a) alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento degli impianti di lavorazione e commercializzazione, fornitura di servizi ai soci (condizionamento, frigoconservazione, stoccaggio, piattaforme logistiche, trasformazione, ecc..), compresi i locali amministrativi di

dimensioni proporzionalmente congrue e coerenti con le attività di lavorazione e commercializzazione:

b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO più avanzate, all'acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; all'acquisto di contenitori (es. bins) per movimentazione interna, conferimento e stoccaggio.

34. Spese generali di produzione

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed indicate al punto 1 dell'allegato IX al Regolamento ⁵."

Nel testo normativo è fatta pertanto una esplicita distinzione tra spese per investimenti e spese generali di produzione, includendo tra le spese del primo tipo i bins, specificandone l'ambito di utilizzo (movimentazione interna, conferimento, stoccaggio). È importante rilevare che gli ambiti di utilizzo identificati costituiscono **componente produttiva** della filiera ortofrutticola, distinguendola in maniera esplicita dalla commercializzazione dei prodotti agricoli.

Un'ulteriore conferma della natura delle grandi casse come beni strumentali del processo produttivo la fornisce l'Allegato IX al Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, concernente le spese generali di produzione non sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi nei settori dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, che specifica come il costo degli imballaggi rientri tra quelli non sovvenzionabili proprio in quanto posto sul piano delle spese di produzione e non di investimento:

"1. Spese generali di produzione, segnatamente prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di condizionamento, magazzinaggio e imballaggio, anche nell'ambito di nuovi procedimenti,

_

⁵ Nel testo dell'Allegato al D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 – Art. 1, quartultimo capoverso: ".... regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, denominato anche come "regolamento" nel proseguo del presente documento"

nonché il costo degli imballaggi; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione)"

Il combinato disposto dell'Allegato al D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 conferma quindi che:

- le grandi casse utilizzate per la **movimentazione interna, conferimento e stoccaggio** delle materie prime agricole sono da considerarsi beni strumentali all'attività produttiva e quindi sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi delle OP AOP e ammortizzabili;
- gli imballaggi sono da ritenersi completamente distinti dalle attrezzature per la produzione, tra cui rientrano i bins, e sono da considerarsi beni di consumo afferenti alle spese generali di produzione e non sovvenzionabili.

Tale distinzione, peraltro, era già stata confermata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea - PIUE V, in una precedente nota del 4 aprile 2013, in cui si specificava che:

".... In merito all'applicazione del DM 06/12/2012, n. 18009 ...si precisa che l'esclusione dal finanziamento riguarda tutte le tipologie di imballaggi dei prodotti ortofrutticoli, indipendentemente dal materiale di costituzione, mentre non sono interessati dalle disposizione del DM 06/12/2012, n. 18009, i beni strumentali, quali i bins in polietilene o altro materiale, sottoposti ad ammortamento nel bilancio delle OP"

È evidente che se il principio sancito dalle norme citate venisse messo in discussione, e cioè se le grandi casse venissero considerati imballaggi, ne risulterebbe che:

- tutte le somme percepite dai produttori per il loro acquisto con sistemi di agevolazione di cui al DM 9084/2014 dovrebbero essere restituite;
- tutte le OP, le AOP e le APOT, le quali dovrebbero svolgere la funzione di garante della corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di OP, avrebbero agito in difformità rispetto a quanto stabilito dal MIPAF.

3. Sintesi conclusiva

La lunga dissertazione sui grandi contenitori in polietilene ad alta densità per uso agricolo ("bins") sin qui condotta ha certamente permesso di chiarire meglio alcune "zone grigie" per quanto concerne il loro effettivo utilizzo e, di conseguenza, rispetto al loro circuito di gestione ambientale del "fine vita", che una normativa piuttosto complessa e non sempre puntuale, soprattutto a livello di definizioni, ha sicuramente favorito.

Qui di seguito si riassumono le principali evidenze necessarie alla corretta qualificazione in relazione alla possibilità che essi possano essere considerati beni o imballaggi:

- all'interno della filiera ortofrutticola sono chiaramente distinguibili due componenti operative, una riferita al **processo di produzione** delle materie prime agricole e alla loro lavorazione funzionale alla vendita, una riferita alla **commercializzazione** dei prodotti finiti.
- la natura di un bene come imballaggio deve essere determinata in funzione della sua utilizzazione all'interno di un processo di commercializzazione (cioè quando diviene "merce"), senza tale condizione, infatti, la norma parrebbe escludere che si possa parlare di imballaggio;
- i contenitori di grandi dimensioni in polietilene vengono **utilizzati quasi esclusivamente all'interno della componente produttiva** della filiera, risultando il loro utilizzo non idoneo all'interno del processo di commercializzazione dei prodotti agricoli a causa:
 - della loro dimensione e peso, che implicano oggettive difficoltà in fase di movimentazione all'interno dei centri di distribuzione;
 - della scarsa varietà dei prodotti che possono esservi contenuti a grande capacità di carico senza subire l'effetto di schiacciamento dovuto al peso del carico stesso;
 - del loro costo elevato e del rischio di rottura a cui essi sono sottoposti nella fase di movimentazione nei centri di distribuzione;
- le caratteristiche di durabilità dei grandi contenitori in HDPE li rendono non assimilabili agli imballaggi riutilizzabili, in quanto essi sono realizzati in riferimento ad un tempo di vita non

- connesso in alcun modo al numero di rotazioni a cui sono sottoposti e non vi è alcuna previsione ab origine, neppure su base meramente statistica, di tale numero, che è comunque molto elevato;
- secondo il combinato disposto dell'Allegato al D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011le grandi casse in polietilene utilizzate per la movimentazione interna, conferimento e stoccaggio delle materie prime agricole sono da considerarsi beni strumentali all'attività produttiva e proprio per questo, contrariamente agli imballaggi (che sono invece da ritenersi completamente distinti dalle attrezzature per la produzione e sono da considerarsi beni di consumo afferenti alle spese generali di produzione) sono sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi delle OP AOP e ammortizzabili.